



Geologia Tecnica ed Ambientale

Via Villatico 11 – Colico (Lc) Tel 0341/933.011

e.mail geodam@tiscalinet.it

Comune di

GRAVEDONA

Provincia di Como



ATTUAZIONE DELLA D.G.R n.- 7/7868 del 25/01/2002

Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia Idraulica

Norme di Polizia Idraulica Per Reticolo Minore e tratto urbano del T. Liro (reticolo principale)

**AGGIORNAMENTO CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio
Polizia Locale e Protezione Civile Parere tecnico prot. N.
Y148.2004.0000999 del 15/03/200**

Colico (Lc), luglio 2003

AGG. Luglio 2004

Dott. Geol. Cristian Adamoli

Dott. Ing. Claudia Anselmini

INDICE

<u>PREMESSA</u>	3
TITOLO 1	4
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE	4
Art 1. Finalità ed obiettivi.....	4
Art 2. Definizione del reticolo idrico minore	5
Art 3. Ambito di applicazione RETICOLO MINORE	5
Art 4. Ambito di applicazione RETICOLO PRINCIPALE	5
Art 5. Allegati.....	5
Art 6. Definizione delle Fasce di Rispetto.....	6
Art 7. Competenze.....	6
TITOLO 2	7
INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA	7
Art 8. Norme generali	7
Tombinature.....	7
Difese radenti, scogliere e arginature	7
Attraversamenti	7
Infrastrutture longitudinali.....	8
Manufatti realizzati in subalveo	8
Estrazione di materiale litoide.....	8
Opere di difesa.....	8
Art 9. Individuazione fasce di rispetto reticolo minore.....	9
Art 10. Individuazione fasce di rispetto: reticolo principale	9
Art 11. Delimitazione delle fasce di rispetto.....	9
TITOLO 3	10
RETICOLO MINORE	10
NORME RELATIVE ALLA SOLA FASCIA 1:	10
AMBITO F1 CONSISTENTI LIMITAZIONI	10
Art 12. Accessibilità al corso d'acqua.....	10
Art 13. Interventi vietati.....	10
Art 14. Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.....	10
Art 15. Interventi relativi ad edifici strutture ed infrastrutture esistenti.....	11
Art 16. Interventi di cui all'art. 97 del R.D 523/1904 realizzati in assenza di Autorizzazione e/o Concessione	12
TITOLO 4	12
RETICOLO MINORE	12
NORME RELATIVE ALLA SOLA FASCIA 2:	12
AMBITO F2 MODESTE LIMITAZIONI	12
Art 17. Accessibilità al corso d'acqua.....	12
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ VIETATE E DELLE ATTIVITÀ AMMESSE SUBORDINATE A VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE	12
ASTE TORRENTIZIE IN AMBITO INTERNO AL PERIMETRO DI CENTRO EDIFICATO –	12
Art 18. Accessibilità al corso d'acqua.....	12
Art 19. Ambito interno al perimetro di nucleo abitato: area di rispetto tipo “Fascia 1” con estensione pari a 4 m. Definizione delle attività vietate	13
Art 20. Ambito interno al perimetro di nucleo abitato area di rispetto tipo “Fascia 1” con estensione pari a 4 m. Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.....	13
Art 21. Ambito interno al perimetro di nucleo abitato,; area di rispetto tipo “Fascia 1” con estensione pari a 4 m. Opere, edifici ed infrastrutture esistenti.	14

Norme tecniche di polizia idraulica

AGGIORNATE CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e Protezione Civile

Parere tecnico prot. N. Y148.2004.0000999 del 15/03/2004

Art 22.	Ambito interno al perimetro di nucleo abitato: area di rispetto tipo “Fascia 2” con estensione pari a 6 m a partire dal limite esterno della precedente fascia 1. Definizione delle attività vietate.....	15
Art 23.	Ambito interno al perimetro di nucleo abitato: area di rispetto tipo “Fascia 2” con estensione pari a 6 m a partire dal limite esterno della precedente fascia 1. Definizione delle attività ammesse.....	15
TITOLO 5		16
RETICOLO PRINCIPALE		16
NORME RELATIVE ALLA SOLA FASCIA 1:PER TRATTO URBANO DI T. LIRO		16
AMBITO F1 CONSISTENTI LIMITAZIONI		16
Art 24.	Interventi vietati.....	16
Art 25.	Interventi relativi ad edifici strutture ed infrastrutture esistenti.....	16
TITOLO 6		18
INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA... ..		18
Art 26.	Autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali	18
Art 27.	Criteri generali	18
Art 28.	Richiesta di autorizzazione idraulica.....	18
Art 29.	Richiesta di Concessione con occupazione demaniale	19
Art 30.	Interventi di cui all’art. 97 del R.D 523/1904 realizzati in assenza di Autorizzazione e/o Concessione	20
Art 31.	Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica	21
Art 32.	Iter amministrativo	21
Art 33.	Rilascio concessioni.....	22
Art 34.	Canoni di polizia idraulica	22
Art 35.	Norme finali.....	22

PREMESSA

Il presente elaborato costituisce la parte normativa dell'elaborato tecnico redatto secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 per la regolamentazione dell'attività di polizia idraulica concernente il reticolo minore, e principale (T. Liro) nel Comune di Gravedona (Co).

Le presenti norme intendono definire e regolamentare le funzioni e le competenze in merito al reticolo minore e principale che a seguito della L.R. 1/2000 sono state trasferite ai comuni oltre che all'attività di polizia idraulica intesa come controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Il seguente regolamento che disciplina gli interventi in aree delimitate dalle fasce di rispetto è valido per tutti i corsi d'acqua individuati come reticolo idrico minore e per il tratto urbano del reticolo idrico maggiore (T. Liro) I territori ricadenti nelle due fasce F1 e F2, individuate secondo la metodologia espressa nell'elaborato tecnico allegato, sono soggetti a particolari vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRAVEDONA (CO)

Visto:

Le indicazioni contenute nella D.G.R. del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 per la regolamentazione dell'attività di polizia idraulica concernente il reticolo minore

L'obbligo di definire e regolamentare le funzioni e le competenze in merito al reticolo minore che a seguito della L.R. 1/2000 sono state trasferite ai comuni oltre che all'attività di polizia idraulica intesa come controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Definisce:

Il regolamento comunale che disciplina gli interventi in aree delimitate dalle fasce di rispetto e valido per tutti i corsi d'acqua individuati come reticolo idrico minore. I territori ricadenti nelle due ambiti F1 (fascia 1) e ambito F2 (comprensivo di fascia 1 e 2), individuate secondo la metodologia espressa nell'elaborato tecnico allegato, sono soggetti a particolari vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale.

Titolo 1

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Le presenti norme valgono come prescrizioni da applicarsi a tutte le fasce di rispetto individuate.

Art 1. Finalità ed obiettivi

Il presente regolamento definisce la disciplina generale attinente le norme di polizia idraulica relativa a tutti gli interventi che verranno eseguiti in fregio al reticolo idrico minore così come definito dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 ed attuato dalla D.G.R. n.7/7868 del 25 gennaio 2002. e principale (relativamente al tratto di T. Liro individuato nelle tavole) Lo scopo principale di tale normativa è quello di perseguire i seguenti obiettivi:

- Salvaguardia e mantenimento della rete idrica territoriale relativa al reticolo minore.
- Individuazione e definizione delle fasce di rispetto.
- Definizione di uno strumento normativo gestionale delle attività urbanistiche pertinenti agli ambiti di possibile interferenza con il reticolo minore del territorio comunale, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione stessa delle acque.

Norme tecniche di polizia idraulica

AGGIORNATE CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e Protezione Civile

Parere tecnico prot. N. Y148.2004.0000999 del 15/03/2004

Art 2. Definizione del reticolo idrico minore

Si definisce reticolo idrico minore qualsiasi corso d'acqua, scorrente sul territorio comunale, che non appartenga al reticolo idrico principale definito nella DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato A, con correlazione con la D.G.R. n. 47310 del 22/12/1999.

Dalla Tabella allegata alla DGR 7/7868 si rileva, alla data odierna, che il reticolo idrico principale in Comune di Gravedona è individuato nel Torrente Liro (CO034 n. 245 della iscrizione all'elenco acque pubbliche) per tutto il suo percorso all'interno del territorio comunale. Esso viene infatti definito appartenente al reticolo principale "dallo sbocco alla confluenza con il Torrente Ronzone all'Alpe Cavig e all'Alpe Pozzolo", località ubicate fuori dai confini comunali di Gravedona.

Il reticolo idrico minore è stato definito, per le acque censite, dalle mappe catastali, con raffronto con quelle riportate nella cartografia Regionale (Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000).

E' comunque considerato reticolo idrico minore tutto ciò che per Legge ordinaria o speciale appartiene al demanio idrico.

Art 3. Ambito di applicazione RETICOLO MINORE

Il presente regolamento si applica al reticolo idrico minore, ovvero ai corsi d'acqua del territorio comunale di individuati ed elencati nella TABELLA A e nella cartografia allegata alle presenti norme.

Art 4. Ambito di applicazione RETICOLO PRINCIPALE

Il presente regolamento si applica, da parte dell'organo regionale competente, al tratto di reticolo principale, individuato nel T. Liro, nel tratto compreso fra la foce nel Lago di Como e la loc. Cerviano (vedi planimetria).

N° progressivo D.G.R 25/01/02 n. 7/7868	Denominazione	Tratto Classificato Principale	N° iscr. EI. AAPP
CO034	Liro (Torrente)	dallo sbocco alla confluenza con il Torrente Ronzone all'Alpe Cavig e all'Alpe Bozzolo <u>Tratto di applicazione nuove norme dallo sbocco alla loc. Cerviano</u>	245

Art 5. Allegati

Parte integrante del presente documento sono la relazione tecnica, gli elaborati cartografici e la TABELLA A contenente l'elenco dei corsi d'acqua superficiali definiti reticolo idrico minore.

Elenco degli elaborati cartografici allegati:

- Tavola n. 1 Individuazione reticolo idrografico – Scala 1:5000
- Tavola n. 2 Individuazione delle fasce di rispetto – Scala 1:5000
- Tav 3 a e 3b sviluppo scala 1:2000

Norme tecniche di polizia idraulica

AGGIORNATE CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e Protezione Civile

Parere tecnico prot. N. Y148.2004.0000999 del 15/03/2004

Art 6. Definizione delle Fasce di Rispetto

Per ogni corso d'acqua le fasce di rispetto sono state individuate secondo le indicazioni dettate dalla DGR 7/7868 tenendo conto principalmente delle indicazioni contenute nello studio geologico in appoggio al PRG previsto dalla LR 41/97 e dello studio idraulico eseguito lungo l'asta del Torrente Liro nel settore urbanizzato e, tra l'altro, delle aree storicamente soggette ad esondazioni e a fenomeni erosivi.

Si fa presente che su tutto il Territorio Comunale non sono presenti perimetrazioni inerenti le fasce A, B, C, definite dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino approvato ai sensi della L 183/89.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- "Reticolo minore": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come da metodologia indicata dall'art. 4 del DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato B
- "Reticolo principale": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come definiti nell'apposito elenco del DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato A
- "Fasce di rispetto": ambito territoriale di pertinenza di ogni corso d'acqua definito come reticolo minore, a cui si applicano le norme del presente documento
- "Distanza": spazio relativo al rispetto della vigente normativa di polizia idraulica, misurato **orizzontalmente** in situ.

Art 7. Competenze

All'Amministrazione comunale di Gravedona compete l'applicazione del presente regolamento di polizia idraulica, oltre al rispetto di tutte le norme relative ai vincoli territoriali esistenti, alle leggi ed ai regolamenti territoriali ed in particolare:

- Pianificazione urbanistica, ovvero autorizzazione o diniego delle attività di trasformazione territoriale nelle aree di rispetto individuate nel presente regolamento
- Pianificazione idraulica, ovvero autorizzazione o diniego di opere ed interventi di difesa – regimazione – stabilizzazione e/o di qualunque natura realizzati all'interno dell'alveo, quest'ultimo individuato sia su terreni del demanio che su terreni privati ma ricadenti all'interno del reticolo minore
- Vigilanza ed accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica- diffida al ripristino – sanatoria – applicazione canoni di polizia idraulica
- La realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore
- Introito dei canoni concessori

Norme tecniche di polizia idraulica

AGGIORNATE CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e Protezione Civile

Parere tecnico prot. N. Y148.2004.0000999 del 15/03/2004

Titolo 2

INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA

Art 8. Norme generali

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono all'interno di ciascuna fascia di rispetto le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

Sono pertanto definiti interventi vietati o consentiti secondo gli indirizzi riportati nelle norme seguenti stabilite per ogni fascia e tali da non essere suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.

Per gli interventi riguardanti il corso d'acqua e l'alveo sono applicabili le seguenti norme.

Tombinature

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del DLGS 152/99 art. 41 e relativi regolamenti di applicazione con riferimento al divieto di copertura dei corsi d'acqua a meno di ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Difese radenti, scogliere e arginature

Sono consentite le difese radenti senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare le acque verso la sponda opposta e consentire sempre l'accesso al corso d'acqua. Pertanto sono ammesse le opere di privati per semplice difesa aderente delle sponde dei loro beni che non alterino in alcun modo il regime del corso d'acqua. Si fa riferimento a quanto disposto dagli art. 58 e 95 del T.U. 523/904.

Attraversamenti

Per attraversamenti oltre che per ponti e passerelle si intendono gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture di rete in genere.

In generale sono ammessi gli attraversamenti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private. Alla documentazione progettuale dovrà essere allegata una relazione idrologica - idraulica redatta da un tecnico abilitato al fine di verificare la compatibilità del manufatto con l'assetto del territorio. La relazione dovrà inoltre contenere l'individuazione della portata di piena e di un franco di almeno 1 metro per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni. Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e infrastrutture di modesta importanza potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori purché giustificati da esigenze tecniche ben specifiche adeguatamente motivate e purché comunque non comportino un aggravamento del rischio idraulico sul territorio per piene superiori a quella di progetto. Dovrà inoltre essere valutato il tipo di

Norme tecniche di polizia idraulica

AGGIORNATE CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e Protezione Civile

Parere tecnico prot. N. Y148.2004.0000999 del 15/03/2004

fondazione e la sua interazione con gli argini esistenti evitando di comprometterne la stabilità. In generale le spalle degli attraversamenti non dovranno poggiare sugli argini o eventualmente prescrivere il consolidamento dei tratti di argine interessati. Per gli attraversamenti con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99). Per i manufatti di dimensioni minori, oltre alla relazione idrologica-idraulica sopraccitata, è facoltà del Comune richiedere l'applicazione di tutta o in parte di tale direttiva.

In ogni caso i manufatti di attraversamento NON dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo

Gli attraversamenti con tubazioni staffate a ponti esistenti dovranno essere effettuati nella sezione di valle del ponte e non dovranno ostruire in alcun modo la sezione di deflusso del corso d'acqua.

Infrastrutture longitudinali

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente all'alveo che riducano la sezione. In caso di impossibilità di diversa localizzazione esse potranno essere interrare.

Manufatti realizzati in subalveo

I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posati ad una quota inferiore a quella raggiungibile a seguito dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. Tutti gli interventi dovranno essere comunque difesi dal danneggiamento dovuto dall'erosione del corso d'acqua preferendo in generale tubazioni annegate nel calcestruzzo a sua volta ricoperte da selciato. E' ammesso l'attraversamento con spingitubo e tubazione rivestita da tubo fodera se le operazioni di infissione non interferiscono con argini o scogliere presenti. L'attraversamento dovrà avvenire perpendicolarmente all'asse dell'alveo.

Estrazione di materiale litoide

L'amministrazione comunale nel caso di necessità di svasso attinenti alle fasi di manutenzione dell'alveo affiderà previo progetto di quantificazione dell'intervento l'asportazione del materiale e la sua cessione con offerte e prezzi in aumento sul prezzo base fissato dalla Regione Lombardia.

Opere di difesa

Sono consentiti tutti gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto dell'alveo. Sono

Norme tecniche di polizia idraulica

AGGIORNATE CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e Protezione Civile

Parere tecnico prot. N. Y148.2004.0000999 del 15/03/2004

consentiti esclusivamente per i progetti di sistemazione idraulica e di manutenzione dell'alveo le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

Art 9. Individuazione fasce di rispetto reticolo minore

Per ogni corso d'acqua definito quale reticolo minore, sono individuate, nel territorio comunale, le seguenti aree di rispetto indicate dettagliatamente sugli elaborati cartografici:

-FASCIA 1 consistenti limitazioni Ambito esterno al perimetro del centro edificato: Fascia di rispetto e relative norme di estensione **pari a 10 m.** con vincolo assoluto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale, fatto salvo per gli interventi individuati nei successivi artt. 14- 15

-FASCIA 2 modeste limitazioni Ambito interno al perimetro di centro edificato: comprende vincoli di

1. Fascia di rispetto (Fascia1) e relative norme di estensione **pari a 4 m.** con vincolo assoluto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale, fatto salvo per gli interventi consentiti dall'art. 20-21

Fascia di rispetto (Fascia2) e relative norme con estensione **di 6 m, a partire dal limite esterno della fascia 1,** ambito soggetto ad autorizzazione comunale, con obbligo di autorizzazione per gli interventi di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale

Art 10. Individuazione fasce di rispetto: reticolo principale

Per il tratto di T. Liro, all'interno dell'area urbana così come delimitato nell'elaborato grafico si applicano le norme individuate nel presente quadro tecnico, definite con ambito tipo FASCIA 1

Per il restante tratto valgono i limiti di rispetto e gli indirizzi previsti dalla vigente normativa (R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e succ. modifiche).

Art 11. Delimitazione delle fasce di rispetto

Per l'applicazione del presente regolamento, in base alla vigente giurisprudenza la distanza dai corsi d'acqua e pertanto l'individuazione dell'ampiezza delle Fasce di rispetto, deve intendersi misurata orizzontalmente in situ dal piede arginale esterno o in assenza di rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa. Nel caso di sponde stabili o protette le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

La misura della fascia di rispetto dovrà sempre essere effettuata con precisione a seguito di rilievo topografico.

Nell'eventualità di realizzazione di interventi autorizzati di trasformazione morfologica di aree poste in fregio ai corsi d'acqua che comportino una modifica dei cigli e/o scarpate e/o argini la misura relativa alle fasce di rispetto dovrà intendersi riferita alla situazione finale dopo l'intervento.

Norme tecniche di polizia idraulica

AGGIORNATE CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e Protezione Civile

Parere tecnico prot. N. Y148.2004.0000999 del 15/03/2004

Titolo 3

RETICOLO MINORE

NORME RELATIVE ALLA SOLA FASCIA 1:

Ambito F1 consistenti limitazioni

Art 12. Accessibilità al corso d'acqua

Ogni intervento dovrà in ogni caso essere tale da garantire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Art 13. Interventi vietati

Sono lavori ed attività vietate:

- La nuova edificazione a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrato.
- Lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree, l'accatastamento anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura.
- Le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti, oltre a qualsiasi attività agricola a distanza inferiore a 4 metri.
- La costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna.
- La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente.
- La realizzazione di pescaie e chiuse.
- Pascolo e permanenza del bestiame su scarpate e argini.
- La realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche e cave.
- Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti.
- Recinzioni in muratura che si elevano oltre il piano campagna, e di qualsiasi natura entro i 2,5 metri.

Art 14. Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale :

- Realizzazione di qualsiasi struttura ed infrastruttura a carattere pubblico comunale o proposta da privati o da consorzi privati ma convenzionata ad uso pubblico comunale e di interesse pubblico che comunque non preveda la presenza continuativa di persone od aumento permanente del carico insediativi, interventi di competenza di organi regionali e statali o altri entri territoriali, o di Ditte e Società private relative ad interventi ad uso pubblico, non altrimenti localizzabili.

Norme tecniche di polizia idraulica

AGGIORNATE CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e Protezione Civile

Parere tecnico prot. N. Y148.2004.0000999 del 15/03/2004

Tali realizzazioni saranno consentite a condizione che non modificchino o alterino la l'assetto idraulico ed idrologico o siano in qualche modo di ostacolo al deflusso delle acque. Le istanze dovranno essere pertanto assoggettate ad una verifica di compatibilità idraulica che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e sottoposte al parere comunale competente per l'autorizzazione secondo le modalità riportate di seguito.

- Interventi di regimazione idraulica con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d'acqua.
- Ripristino terrazzamenti e strutture di stabilizzazione territoriale esistenti e realizzazione di nuove opere di difesa e consolidamento idrogeologico, realizzate anche da privati, purché supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'effettiva necessità e l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico.
- Recinzioni purché realizzate a non meno di 2,5 metri dal piede arginale esterno o in assenza di rilevato arginale dalla sommità della sponda fluviale incisa, asportabili formate da pali e reti metalliche.
- Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
- Lo sradicamento e il taglio di alberi.
- Scarichi nei corsi d'acqua, realizzati nel rispetto della vigente normativa ovvero nei limiti di portata previsti dal D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e DGR n. 7/7868 del 25/01/2002, previa valutazione della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Art 15. *Interventi relativi ad edifici strutture ed infrastrutture esistenti*

Relativamente alle opere, strutture, infrastrutture ed agli edifici esistenti alla data di attuazione del presente regolamento, sono esclusivamente ammessi:

- Per gli edifici rurali ed edifici utilizzati per attività agricole, purché non destinati ad abitazione, sono esclusivamente ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti *dal DPR n.380 del 6/6/2001 art. 3* senza cambio di destinazione d'uso od aumento di volumetria. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico.
- Per gli edifici utilizzati ai fini abitativi, sono esclusivamente ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti *dal DPR n.380 del 6/6/2001 art.*, nonché il recupero ai fini abitativi del sottotetto. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta.
- Interventi di consolidamento/rifacimento di opere di difesa idrogeologica, di terrazzamenti e manutenzione di infrastrutture private e pubbliche esistenti.

Art 16. Interventi di cui all'art. 97 del R.D 523/1904 realizzati in assenza di Autorizzazione e/o Concessione

Per gli interventi di cui all'art. **97 del R.D 523/1904** realizzati senza alcuna autorizzazione idraulica dopo il 1904 relative al **reticolo minore e reticolo principale**, potrà essere presentata, al comune ed alla Regione per i rispettivi tratti di competenza, istanza di autorizzazione idraulica sanatoria.

Le istanze, corredate da documentazione tecnica atta a dimostrare l'adeguatezza dell'intervento con l'assetto idrologico – idraulico ed idrogeologico territoriale, e l'impossibilità di attuare altra soluzione tecnica saranno analizzate dall'Amministrazione Comunale. Tale analisi sarà effettuata al fine di valutare l'ammissibilità alla sanatoria, l'eventuale integrazione tecnica all'opera realizzata nel rispetto della presente normativa o, in relazione alla gravità dell'abuso commesso, la demolizione ed il ripristino dei luoghi e nel caso l'intervento abbia occupato spazi demaniali, si attiveranno le norme di cui all'art. 14 della L. 47/85.

Titolo 4

RETICOLO MINORE

NORME RELATIVE ALLA SOLA FASCIA 2:

Ambito F2 modeste limitazioni

Art 17. Accessibilità al corso d'acqua

Ogni intervento dovrà in ogni caso essere tale da garantire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Definizione delle attività vietate e delle attività ammesse subordinate a verifica ed autorizzazione

Aste torrentizie in ambito interno al perimetro di centro edificato –

Art 18. Accessibilità al corso d'acqua

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, garantire un corretto drenaggio e deflusso delle acque, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

All'interno del perimetro di centro edificato sono individuati due ambiti di normativa:

- **Fascia 1**, con normativa analoga ai tratti di reticolo esterno al centro edificato ma di ampiezza **pari a 4 m**
- **Fascia 2** di ampiezza **pari a 6 m** a partire dal limite esterno della precedente fascia 1

Art 19. Ambito interno al perimetro di nucleo abitato: area di rispetto tipo "Fascia 1" con estensione pari a 4 m. Definizione delle attività vietate

Sono lavori ed attività vietate:

- La nuova edificazione a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrato compresa la realizzazione di piste e strade, fatto salvo quanto previsto nel successivo art 20.
- Lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree, l'accatastamento anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura.
- Le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti; lo sradicamento di piante e ceppaie oltre a qualsiasi attività agricola a distanza inferiore a 4 metri.
- La costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna e la posa di recinzioni di qualsiasi natura.
- La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente.
- La realizzazione di pescaie e chiuse.
- Pascolo e permanenza del bestiame su scarpate e argini.
- La realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche e cave.
- Le opere di derivazione per produzione di energia elettrica ai fini commerciali
- La tombinatura, il ricoprimento, lo spostamento dell'alveo
- Le opere di derivazione per produzione di energia elettrica ai fini commerciali
- Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti.

Art 20. Ambito interno al perimetro di nucleo abitato area di rispetto tipo "Fascia 1" con estensione pari a 4 m. Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale :

- Realizzazione:
 - degli interventi di cui al precedente Art. 19,
 - di qualsiasi struttura ed infrastruttura,
 - di derivazioni**purchè di carattere pubblico comunale** o proposta da privati o da consorzi privati ma **convenzionata ad uso pubblico** comunale e **di interesse pubblico** che comunque non preveda la presenza continuativa di persone od aumento permanente del carico insediativi, interventi di competenza di organi regionali e statali o altri enti territoriali, o di Ditte e Società private relative ad interventi ad uso pubblico, non altrimenti localizzabili.

Tali realizzazioni saranno consentite a condizione che non modificchino o alterino la l'assetto idraulico ed idrologico o siano in qualche modo di ostacolo al deflusso delle acque. Le istanze dovranno

Norme tecniche di polizia idraulica

AGGIORNATE CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e Protezione Civile

Parere tecnico prot. N. Y148.2004.0000999 del 15/03/2004

essere pertanto assoggettate ad una verifica di compatibilità idraulica che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e sottoposte al parere comunale competente per l'autorizzazione secondo le modalità riportate di seguito.

- Realizzazione di strutture ed infrastrutture aeree private (passerelle, ponti, linee aeree di qualsiasi natura, acquedotti, gasdotti fognature, recinzioni temporanee,) e di strutture ed infrastrutture private in subalveo (condotte, gasdotti, fognature, acquedotti, linee elettriche e telefoniche), con o senza l'occupazione di demanio idrico, purchè la documentazione progettuale sia consona al regime idrologico/idraulico delle aste torrentizie. La valutazione dovrà essere attuata mediante verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico-idrogeologico del settore.
- Interventi di regimazione idraulica con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d'acqua.
- Scarichi nei corsi d'acqua, realizzati nel rispetto della vigente normativa ovvero nei limiti di portata previsti dal D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e DGR n. 7/7868 del 25/01/2002, previa valutazione della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.
- Opere proposte da privati e/o consorzi privati consistenti in piccole modifiche di tracciato del reticolo, realizzazione di tratti coperti, realizzazione di nuovi tratti di alveo, nel rispetto delle norme del D.l.g.s 152/99, finalizzati ad esigenze effettivamente dimostrabili, non altrimenti attuabili, previa dimostrazione della sezione idraulica e della compatibilità idrologica/idrogeologica dell'intervento. La proposta sarà comunque subordinata alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione comunale relativa alla possibilità di accesso ed utilizzo ai fini manutentori dell'alveo. Nel caso le modifiche di tracciato proposto comportino una interazione delle fasce con strutture/proprietà di terzi, dovrà essere stipulata opportuna convenzione con il proprietario delle aree interessate dalla modifica dei vincoli di polizia idraulica
- Interventi, di difesa e protezione dell'alveo, necessari ai fini della pubblica incolumità, realmente dimostrabile, volti alla salvaguardia ed alla sicurezza di persone ed animali
- Realizzazione ed attraversamenti, piste e strade, recinzioni di carattere provvisorio o di tipologia asportabile
- Taglio di piante

Art 21. Ambito interno al perimetro di nucleo abitato, : area di rispetto tipo "Fascia 1" con estensione pari a 4 m. Opere, edifici ed infrastrutture esistenti.

Relativamente alle opere, strutture, infrastrutture ed agli edifici esistenti alla data di attuazione del presente regolamento sono esclusivamente ammessi:

- Per gli edifici rurali ed edifici utilizzati per attività agricole, purchè non destinati ad abitazione, sono esclusivamente ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti *dal DPR n.380 del 6/6/2001 art. 3* senza cambio di destinazione d'uso od aumento di volumetria quest'ultima solo in elevazione senza occupazione di nuovo sedime, **previa verifica di compatibilità con le classi di fattibilità geologica del settore esterno all'area di rispetto fluviale.** Gli interventi e le proposte

Norme tecniche di polizia idraulica

AGGIORNATE CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e Protezione Civile

Parere tecnico prot. N. Y148.2004.0000999 del 15/03/2004

dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico. Nel caso di vincolo di fattibilità geologica di classe 4 nell'area esterna al settore di fascia fluviale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti *dal DPR n.380 del 6/6/2001 art. 3* senza cambio di destinazione d'uso od aumento di volumetria

- Per gli edifici utilizzati ai fini abitativi, sono esclusivamente ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti *dal DPR n.380 del 6/6/2001 art. 3*, nonché il recupero ai fini abitativi del sottotetto **previa verifica di compatibilità con le classi di fattibilità geologica del settore esterno all'area di rispetto fluviale**. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta. Nel caso di vincolo di fattibilità geologica di classe 4 nell'area esterna al settore di fascia fluviale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti *dal DPR n.380 del 6/6/2001 art. 3* senza aumento di volumetria
- Interventi di consolidamento/rifacimento di opere di difesa idrogeologica, di murature e recinzioni e manutenzione di infrastrutture private e pubbliche esistenti, di qualsiasi tipologia e natura.

Art 22. Ambito interno al perimetro di nucleo abitato: area di rispetto tipo "Fascia 2" con estensione pari a 6 m a partire dal limite esterno della precedente fascia 1. Definizione delle attività vietate

Tutto quanto non previsto dalle norme urbanistiche di PRG e dal successivo art 23

Art 23. Ambito interno al perimetro di nucleo abitato: area di rispetto tipo "Fascia 2" con estensione pari a 6 m a partire dal limite esterno della precedente fascia 1. Definizione delle attività ammesse

Gli interventi di trasformazione urbanistica e territoriale ed ogni altro tipo di proposta purchè compatibile con le norme urbanistiche di PRG.

Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da dichiarazione di compatibilità da parte del richiedente e progettista e/o studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Titolo 5

RETICOLO PRINCIPALE

NORME RELATIVE ALLA SOLA FASCIA 1:PER TRATTO URBANO DI T. LIRO

Ambito F1 consistenti limitazioni

Art 24. Interventi vietati

Nella fascia F1, individuata nel tratto urbano del T. Liro, di estensione **pari a 10 m.** sono lavori ed attività vietate:

- La nuova edificazione a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrato.
- Lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree, l'accatastamento anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura.
- Le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti, oltre a qualsiasi attività agricola a distanza inferiore a 4 metri.
- La costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna.
- La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente.
- La realizzazione di pescaie e chiuse.
- Pascolo e permanenza del bestiame su scarpate e argini.
- La realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche e cave.
- Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti.
- Recinzioni in muratura che si elevano oltre il piano campagna, e di qualsiasi natura entro i 2,5 metri.

Art 25. Interventi relativi ad edifici strutture ed infrastrutture esistenti

Relativamente alle opere, strutture, infrastrutture ed agli edifici esistenti alla data di attuazione del presente regolamento, e che siano provvisti della necessaria autorizzazione idraulica ovvero siano antecedenti all'entrata in vigore del R.D 523/1904, sono esclusivamente ammessi:

- Per gli edifici rurali ed edifici utilizzati per attività agricole, purché non destinati ad abitazione, sono esclusivamente ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti *dal DPR n. 380 del 6/6/2001 art. 3* senza cambio di destinazione d'uso od aumento di volumetria. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico.
- Per gli edifici utilizzati ai fini abitativi, sono esclusivamente ammessi interventi di manutenzione ristrutturazione edilizia, con possibilità di modesti ampliamenti purchè effettuati ad una distanza non inferiore a 4 m dall'argine, comunque nel rispetto delle norme di PRG e di quanto individuato *dal*

Norme tecniche di polizia idraulica

AGGIORNATE CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e Protezione Civile

Parere tecnico prot. N. Y148.2004.0000999 del 15/03/2004

DPR n.380 del 6/6/2001 art., nonché il recupero ai fini abitativi del sottotetto. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta.

- Interventi di consolidamento/rifacimento di opere di difesa idrogeologica, di terrazzamenti e manutenzione di infrastrutture private e pubbliche esistenti.

Titolo 6

INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

Art 26. Autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali

Ai Comuni sono attribuite le competenze autorizzative e concessorie concernenti il reticolo idrico minore.

A tal fine il Comune dovrà accertare innanzitutto se l'opera in progetto interferisce con aree demaniali per cui richiedere la relativa concessione o se l'opera in questione, ricadente nelle fasce 1 e 2 di asservimento idraulico, è autorizzabile ai soli fini idraulici.

I Comuni predisporranno in questi due casi i relativi provvedimenti adeguando, secondo i loro ordinamenti, i decreti e i disciplinari approvati con D.D.G. 13 dicembre 2002 – n-25125 di cui agli allegati A, B, C, e D.

Art 27. Criteri generali

Nel valutare i progetti e le richieste di polizia idraulica i tecnici incaricati dovranno in generale tenere conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

In particolare è necessario che le opere previste evitino l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione del corso d'acqua al fine di evitare la riduzione dei tempi di corrivazione e per consentire la massima laminazione delle piene.

Art 28. Richiesta di autorizzazione idraulica

In riferimento ad istanze in cui non è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con almeno i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- a. Istanza, del richiedente, in marca da bollo di € 10,33, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di non occupazione di area demaniale.
- b. Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente di:
 - c. Relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta e/o dichiarazione di compatibilità da parte del richiedente e progettista che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta
 - .Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese).
- d. Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:

Norme tecniche di polizia idraulica

AGGIORNATE CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e Protezione Civile

Parere tecnico prot. N. Y148.2004.0000999 del 15/03/2004

- Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000;
- Estratto mappale scala almeno 1:1000;
- Rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200);
- Planimetria topografica di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200).
- Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m 5;
- Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
- Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento;
- Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.
- La documentazione di cui ai punti 1 e 2 del comma d dovrà essere sempre allegata all'istanza; la restante documentazione potrà essere richiesta dal responsabile del procedimento tecnico in relazione alla tipologia della proposta

Art 29. Richiesta di Concessione con occupazione demaniale

In riferimento ad istanze in cui è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con almeno i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- a) Istanza, del richiedente, in marca da bollo di € 10,33, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di occupazione di area demaniale.
- b) Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente di:
 - Relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta e/o dichiarazione di compatibilità da parte del richiedente e progettista che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta.
 - Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese).
- c) Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:
 - Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000;
 - Estratto mappale scala almeno 1:1.000;
 - Rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200);
 - Planimetria topografica di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200);

Norme tecniche di polizia idraulica

AGGIORNATE CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e Protezione Civile

Parere tecnico prot. N. Y148.2004.0000999 del 15/03/2004

- Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m 5;
- Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
- Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento;
- Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.
- La documentazione di cui ai punti 1 e 2 del comma c dovrà essere sempre allegata all'istanza; la restante documentazione potrà essere richiesta dal responsabile del procedimento tecnico in relazione alla tipologia della proposta

Art 30. Interventi di cui all'art. 97 del R.D 523/1904 realizzati in assenza di Autorizzazione e/o Concessione

Per gli interventi di cui all'art. **97 del R.D 523/1904** realizzati senza alcuna autorizzazione idraulica dopo il 1904 relative al **reticolo minore e reticolo principale**, potrà essere presentata, al comune ed alla Regione per i rispettivi tratti di competenza, per quanto di competenza, istanza di autorizzazione idraulica sanatoria.

Le istanze, corredate da documentazione tecnica atta a dimostrare l'adeguatezza dell'intervento con l'assetto ideologico – idraulico ed idrogeologico territoriale, e l'impossibilità di attuare altra soluzione tecnica saranno analizzate dall'Amministrazione comunale, al fine di valutarne l'ammissibilità alla sanatoria, l'eventuale integrazione tecnica all'opera realizzata nel rispetto della presente normativa tecnica o, in relazione alla gravità dell'abuso commesso, la demolizione ed il ripristino dei luoghi, e nel caso l'intervento abbia occupato spazi demaniali, si attiveranno le norme di cui all'art. 14 della L. 47/85.

In riferimento ad istanze si dovranno allegare i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- a) Istanza del richiedente, in marca da bollo di € 10,33, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento in sanatoria, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione dell'intervento realizzato *occupa/non occupa area demaniale*.
- b) Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento realizzato comprendente:
 - Relazione tecnica che illustri l'intervento, le motivazioni che hanno portato alla sua realizzazione e l'anno di realizzazione.
 - Analisi idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità dell'intervento e la non sussistenza di interazioni con la dinamica del reticolo minore.
- c) Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:
 - Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000.
 - Estratto mappale scala almeno 1:1.000.

- Rilievo topografico stato di fatto quotato comprensivo dell'intervento realizzato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200).
- Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m 5.
- Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto.
- Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento.
- Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

Art 31. Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di criteri per l'analisi idraulica (PAI), la compatibilità idraulica verrà valutata individuando i rischi che l'intervento in progetto potrebbe comportare. In generale si valuterà che l'intervento non costituisca ostacolo al libero deflusso delle acque e che le strutture non siano a rischio. In particolare le relazioni di compatibilità idraulica ed idrologica dovranno essere condotte secondo le seguenti disposizioni:

- Le relazioni devono essere redatte in maniera chiara ed esauriente ed essere accompagnate dai dati necessari per consentire il controllo e la verifica puntuale di tutti i calcoli eseguiti.
- Lo scenario del rischio idraulico deve essere definito con riferimento alla portata con tempo di ritorno almeno centenario. L'adozione di portate con tempi di ritorno inferiori deve considerarsi del tutto eccezionale e deve comunque essere evidenziata ed adeguatamente motivata.

Art 32. Iter amministrativo

La pratica dovrà essere consegnata al protocollo comunale, nelle modalità di cui agli artt. 28, 29 e 30. Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell'Ufficio Tecnico ad istruire la pratica, nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001.

La richiesta sarà esposta all'albo pretorio comunale per 15 giorni.

La mancanza di documentazione obbligatoria verrà segnalata entro 15 giorni dal ricevimento della pratica ed i termini di definizione della stessa verranno sospesi fino ad integrazione avvenuta. Con provvedimento motivato per casi specifici il Responsabile dell'Area Tecnica potrà interrompere i tempi richiedendo un documento aggiuntivo necessario per l'espletamento della pratica.

I tempi di correlazione tra eventuali altri provvedimenti necessari all'intervento, quali svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica, comporteranno di fatto una sospensione dei termini di rilascio del provvedimento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica potrà avvalersi per l'esame della pratica della Conferenza dei Servizi come previsto dall'art 14 e segg della L. 241/90 quando convergono più interessi pubblici. A conclusione dell'iter procedurale il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o a

Norme tecniche di polizia idraulica

AGGIORNATE CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e Protezione Civile

Parere tecnico prot. N. Y148.2004.0000999 del 15/03/2004

diniegare con provvedimento motivato. Il provvedimento sarà esposto all'albo pretorio Comunale per 15 giorni.

Art 33. Rilascio concessioni

In caso di istruttoria favorevole, verrà redatto decreto di autorizzazione (con o senza occupazione di area demaniale e disciplinare (con o senza occupazione di aree demaniale). Tali autorizzazioni e disciplinari verranno redatti in attuazione della D.G.R 13 dicembre 2002, n° 25125.

L'Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell'intervento proposto e dello stato dei luoghi, potrà imporre apposito disciplinare in cui il concessionario/autorizzato si impegna a lasciare libero l'accesso al corso d'acqua in tutti i casi in cui risulti necessario.

Art 34. Canoni di polizia idraulica

Per quanto riguarda l'individuazione degli interventi assoggettati al pagamento dei canoni alla quantificazione degli stessi, nonché alle modalità di introito e gestione dei proventi si fa riferimento alla d.g.r. 7/7868 del 25 gennaio 2002. Per gli enti pubblici valgono i canoni indicati al d.g.r. n. 7/8743 del 12 aprile 2002.

Art 35. Norme finali

Il presente Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale

Colico, luglio 2003-

Agg. Luglio 2004

Dott. Geol. Cristian Adamoli

Dott. Ing. Claudia Anselmini